



Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cod. n. H24D/H46V/p2
Cod. MB/LM/ne
Circ. n. 21

CNAPPC
Prot.: 0000116
Data: 19/02/2010
Uscita

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Incontro con Consiglieri iunior.

Abbiamo il piacere di informare che è volontà di questo Consiglio Nazionale organizzare presso la propria sede, il giorno 17 marzo, un incontro con i Consiglieri iunior dei rispettivi Ordini provinciali.

In tale occasione verranno trattate le problematiche connesse alla figura dell'architetto iunior e, in particolare, i temi della formazione universitaria, dell'accesso alla professione, del suo esercizio e dei relativi sbocchi professionali connessi alle competenze.

Infine, verranno illustrate le nuove norme deontologiche di riferimento per le figure dell'architetto iunior e del pianificatore iunior e le modalità per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari.

Nell'informare che l'incontro avrà inizio alle ore 10.30 e si concluderà nel pomeriggio dello stesso giorno alle ore 17.00, si preannuncia che il programma dettagliato verrà trasmesso quanto prima.

Nell'invitare, per motivi logistici, a voler comunicare tempestivamente l'adesione a detto incontro, è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

IL PRESIDENTE DEL DIPARTIMENTO
MAGISTRATURA E STRATEGIE ARCHITETTO IUNIOR
(architetto iunior Marco BELLONI)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Luigi M. MIRIZZI)

IL PRESIDENTE
(arch. Massimo GALLIONE)

Spett. Consiglio Nazionale degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori

e p.c. Consigli degli Ordini Provinciali
LORO SEDI

Oggetto: incontro dei consiglieri iunior del 17 marzo 2010 presso la sede
del C.N.A.P.P.C.

In previsione dell'incontro del 17 marzo 2010 su invito del Consiglio Nazionale il Coordinamento Consiglieri Architetti Pianificatori Iunior Ordini A.P.P.C. , nel ruolo di rappresentanti degli iscritti degli Ordini Provinciali, coglie l'occasione per esprimere dissenso e disappunto sui contenuti della circolare Circolare n° 68 del 02 luglio 2009 prot.493 e non ne riconoscono la validità giuridica del testo, ritenendo l'interpretazione del tutto arbitraria ed in contrasto con quanto "esplicitamente stabilito dal DPR 328 e dalle recenti sentenze del Consiglio di Stato, n.2178/08 e n. 1473/2009, delle quali il C.N.A.P.P.C. sembra ignorare l'esistenza.

Pertanto come rappresentanti degli iscritti degli Ordini Provinciali, verso i quali abbiamo obblighi istituzionali, riteniamo opportuno esprimere delle osservazioni a Codesto Consiglio sul parere espresso, in quanto ritenuto non motivato e lesivo della libertà di esercizio della professione e del diritto alla libera concorrenza.

Il Coordinamento non approva l'approccio utilizzato per la proposta sulle competenze, ristretta solamente agli iscritti della sezione B, trascurando le altre nuove figure professionali introdotte dallo stesso DPR.

Il documento, così come inviato agli Ordini e da alcuni di essi già divulgato, riporta notevoli danni alla professione degli architetti e pianificatori iunior, professione esercitata con correttezza e responsabilità, avvalorata soprattutto anche dalla mancanza in cinque anni di attività, di procedimenti disciplinari a loro carico.

Crediamo inoltre che un Consiglio Nazionale non possa avviare azioni chiaramente discriminatorie nei confronti di una parte della categoria, come si è evidenziato in questo caso.

Premessa

Con il DPR 328/01, unico strumento legittimato e attualmente vigente, viene introdotta in Italia la nuova figura dell'Architetto e del Pianificatore Iunior, dotato di laurea triennale, in coerenza con la riforma Universitaria operata con il DM 509/99.

Architetto Iunior (sezione B settore A) – competenze

Il DPR 328/01, all'art. 16 comma 5 a) richiama le attività professionali che possono essere svolte dagli architetti della sezione B:

5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:

a) per il settore "architettura":

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;*
- 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;*
- 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica.*

Il problema delle competenze è sicuramente il tassello più delicato nell'ambito dell'esercizio di una professione, e necessita di una profonda ed illuminata analisi non circoscritta però alla sola professione Iunior, ma estesa alle altre figure professionali nate con il DPR 328.

La mancanza di una più organica e sistematica visione d'insieme, basata sul rapporto formazione-competenza, e sulla capacità effettiva di esercitare in modo "competente" la professione in relazione anche all'effettiva esperienza maturata, sarà il principio fondatore di tali osservazioni. Il Coordinamento Consiglieri Architetti Pianificatori Iunior Ordini A.P.P.C., ritiene che si debba andare oltre alle diatribe causa di fratture all'interno della categoria, e mirare a proposte innovative per un accrescimento della professione. Per arrivare a ciò, è necessario accettare in primo luogo il mutare delle relazioni e dei cambiamenti apportati alla professione dalla corsa tecnologica, e dal libero mercato globale. Il professionista di oggi sia triennale che quinquennale è continuamente chiamato ad un aggiornamento professionale nei vari settori, al di là del titolo con cui esercita la professione.

E' importante centrare l'attenzione quindi non sul "chi può fare" ma sul "come si deve fare". Per il "saper fare" l'Ordine nel suo ruolo di tutore della professione, deve richiedere alle Università una adeguata formazione universitaria di primo e secondo livello in grado di rilasciare delle qualifiche professionali competitive in Europa. Inoltre il sistema Ordinstico deve intervenire in modo significativo sulla preparazione agli esami di Stato, sui tirocini professionalizzanti e sull'aggiornamento continuo.

Oggi ci troviamo invece a discutere un documento espressione di una posizione fortemente "miope" rivolta solo ad una parte della categoria "figlia del cambiamento".

Il DPR 328-01, ha individuato con l'art. 16 delle "attività" in grado di adeguarsi alla formazione triennale, tanto che lo stesso Consiglio di Stato

per ben due volte (Sentenza n. 2178-2008 e 1473 del 2009) si è espresso in modo inequivocabile dando valore al decreto stesso.

Le due citate sentenze non sembrano però essere state analizzate con profondità dal Consiglio Nazionale e soprattutto dal rappresentate della Sezione B.

Si va ad aggiunge a queste, la sentenza a favore di un ingegnere iunior del TAR Campania-Sez- Salerno n. 1501/2005 che nel discutere di procedure e metodologie standardizzate spiega che: *“siffatta limitazione non è sancita chiaramente dall’art. 46 del DPR. n. 328/2001, e quindi, costituendo una limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro, non può evincersi in maniera analogica o interpretativo-riduttiva.”*

Una interpretazione così specifica e restrittiva degli articoli del DPR 328 elaborata senza l’ausilio di un lavoro coordinato da una commissione paritetica, più volte richiesta dai Consiglieri della sezione B al Consigliere Nazionale, non può essere riconosciuta come concordata con i rappresentanti provinciali della sezione stessa.

A conclusione delle riflessioni di cui sopra si vuole ora analizzare la “libera interpretazione dell’articolo 16 del DPR 328” (Circolare n° 68 del 02/07/2009), puntualizzando le terminologie spesso usate dal Consiglio Nazionale quando tratta argomenti inerenti i professionisti iscritti alla sezione B e analizzando ciò punto per punto:

1) L’uso del termine “tecnico laureato triennale” è improprio, in quanto la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1473/2009” ha opportunamente sottolineato che il termine “tecnico” utilizzato in ambito comunitario per identificare i professionisti con percorso formativo triennale è ricollegato generalmente ad una formazione di livello post-secondario acquisita non in ambito universitario, concludendo quindi congruamente nel senso che l’utilizzo del prefissoide “tecno” presenta l’inconveniente di non evidenziare con immediatezza la scelta di fondo della riforma dei cicli di studio universitari, che ha affidato tale formazione alle Università anziché ad altre istituzioni di livello post-secondario.

2) Il ruolo di “concorso e collaborazione” stabilito dall’art.16 non è attribuibile come cita il documento a **tutte le fasi del processo edilizio**, in quanto le fasi del processo essendo divise in: fase di *programmazione, progettazione, realizzazione, gestione,..* racchiudono al loro interno le “attività” di *progettazione, direzione lavori, di stima e di collaudo*, proprie solamente di “alcune” fasi del processo edilizio.

Inoltre nella circolare 68 a pag.1, la nota¹ evidenziata a piè di pagina: *“questa pare la vocazione principale della figura professionale dell’architetto iunior, coerente sia con il percorso formativo e soprattutto con i contenuti dell’esame di stato che lo abilita all’esercizio della professione, tutti orientati allo sviluppo, fino a livello esecutivo, di progetti altrui nonché al controllo economico e normativo del processo edilizio.”* abbinata al concetto di “competenza propria dell’architetto o dell’ingegnere edile ambientale” è volutamente arbitraria.

Il DPR 328, all'articolo 5 comma 3. stabilisce che..." Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.

3) A conclusione del primo punto il Consiglio delimita per l'architetto iunior un ruolo di **"supporto e collaborazione senza assunzione diretta delle responsabilità di progettazione o direzione lavori"**.

Anche in altre occasioni il CNAPPC si è espresso, usando impropriamente il termine **"supporto"** eludendo quindi volutamente l'uso ed il significato ben diverso del termine "concorso" usato dal DPR .

Si vuole riportare a tal proposito il giusto significato e uso della parola estrapolato dal Dizionario Enciclopedico Treccani:

"Concorso: s.m. (dal latino *concursum* -us, der. di *concurrere* "concorrere")... **1.b)**...incontro, intervento contemporaneo di più fatti o elementi: c. di azioni (in diritto). **3)**Gara indetta da un ente pubblico e da persone private allo scopo di scegliere i migliori o i più idonei fra più aspiranti c. amministrativo

Concorrere: "v. intr. (dal latino *cuncurrere* "correre insieme, gareggiare" e "currere" (coniugato come *correre*; aus. avere) . **1.a)** letter. Andare tutti insieme a n medesimo luogo affluire...; **2. fig. a)** Cooperare, partecipare con altri a un'azione comune..c. alla realizzazione di un impresa;o dare il proprio contributo. **3)** Gareggiare, competere.. specie nel senso di partecipare ad un concorso

Anche alla parola **"collaborazione"** viene dato un significato diverso, infatti sempre dal Dizionario Enciclopedico Treccani: **Collaborare:** "v. intr. (dal latino tardo *collaborare*, comp di *cum* e *laborare*. **Partecipare attivamente insieme con altri ad un lavoro per lo più intellettuale."**

Quanto sopra sottolinea invece un'intenzione del legislatore di "affiancare" "con pari dignità" nell'attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo più figure professionali quando si tratta di "opere edilizie comprese quelle pubbliche".

Analizziamo ora la definizione di **"opere pubbliche"**

L'Opera pubblica ricade in quella categoria di beni appartenenti alla pubblica amministrazione e finalizzate al soddisfacimento di esigenze collettive, e possono essere costituite da edifici, manufatti, strutture ed aree, strade, etc. **che assolvono a funzioni di pubblica utilità**, spesso realizzate su aree di proprietà privata sottoposte a procedura espropriativa.

Le **"opere edilizie"** inoltre sono **opere private di pubblica utilità** cioè realizzate da soggetti diversi da quelli pubblici ma destinate allo stesso scopo, ovvero **il conseguimento di un pubblico interesse**, quindi è facilmente spiegata la frase "comprese quelle pubbliche".

La distinzione, che il legislatore sembra ad una prima analisi aver voluto fare, è stata quella di suddividere il concetto di "Opera", ancorché pubblica o privata, da quella di "costruzioni civili semplici" (parte integrante di

un Opera edilizia), per le quali invece è fatta salva una competenza di tipo autonoma.

4. Nel documento viene poi riportato il concetto che **“l’architetto iunior “non” ha le competenze degli architetti e degli ingegneri edili ambientali**, questo è accettabile solo se il progetto sia esso di un “opera edilizia”, o di una “costruzione civile”, abbia particolari caratteristiche di complessità progettuale, tecnica, tecnologica, strutturale, impiantistica.

Sull’argomento, la sentenza del CdS n. 1473-09 chiarisce al riguardo che DPR 328, non ha apportato una riforma delle competenze ma *“ una ripartizione delle attività professionali attualmente attribuite agli ingegneri, individuando quale criterio di ripartizione quello relativo all’uso di metodologie avanzate od innovative per gli iscritti alla sezione A ed all’uso di metodologie standardizzate per gli iscritti alla sezione B; sono state inoltre individuate, a titolo esemplificativo e non tassativo, le attività maggiormente caratterizzanti la professione, con particolare riferimento alle competenze che più frequentemente sono state oggetto di contenzioso;”*.

La sentenza succitata risponde anche al concetto di “limite” entro cui il professionista Iunior deve esercitare in forma autonoma, e cioè “l’uso di metodologie standardizzate”.

Per ciò che concerne la “semplicità” della costruzione civile, sembra accettato il fatto che non ci sia una delimitazione in senso quantitativo, e allo stesso modo deve essere interpretato il livello qualitativo.

Il limite infatti non può essere “dimensionale”, ma secondo un parere oggettivo, di **destinazione d’uso**, in base alla quale una costruzione può risultare più complessa anche se di dimensioni limitate. Mentre un’altra con dimensioni più importanti può risultare “semplice” nell’ approccio progettuale (inteso in senso integrato), per l’utilizzo e la destinazione ad esso affidata.

5. Per quanto riguarda l’impossibilità di progettare in presenza di **vincolo diretto sulla costruzione oggetto di intervento**, si riconoscono congrue le limitazioni poste dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Archeologici. Nel contempo si escludono le limitazioni poste in **regime di vincolo ambientale** in quanto la paesaggistica è un’attività libera che altrimenti porrebbe un’ingiustificata limitazione dell’operatività professionale sul 95% del territorio nazionale delegittimando l’esistenza della figura iunior. E’ poi completamente errata l’interpretazione che in tali regimi, la progettazione non è risolvibile con “procedure” (pertanto il DPR parla di “metodologie”) standardizzate. Si precisa che proprio in ambito di vincolo ambientale le metodologie sono fortemente standardizzate, perché regolamentate dagli enti attraverso parametri, dati, misure, indici, abachi, moduli, prestazioni tecniche dei materiel, piano del colore ecc..

6. Inaccettabile è la forzatura apportata nel documento alla competenza “chiaramente” descritta nel DPR relativa ai *rilievi diretti e strumentali sull’ edilizia attuale e storica*.

Ad avvalorare tale competenza, sono i crediti formativi maturati nel percorso di studi triennale, con esami di rilievo, teoria del restauro e laboratori di restauro inclusi nel piano di studi della maggior parte dei corsi. Il non voler riconoscere quindi una competenza al professionista triennale nel rilievo diretto e strumentale sull'edilizia storica, raggiunge dei limiti incomprensibili.

Non si comprende come un Consiglio Nazionale e soprattutto un Consigliere Iunior, volutamente tendono a distorcere quanto di più chiaro il DPR abbia stabilito.

Inoltre è veramente errato attribuire alla fase di rilievo un valore di "parte tecnica", quando è chiaramente riscontrabile a tale attività, il significato di indagine dimensionale, e di diagnosi dello stato di fatto del bene.

In questo ultimo caso si è voluto consapevolmente tralasciare il campo di applicazione nel settore storico-culturale dei laureati provenienti da percorsi triennali, "tutti" incentrati sugli argomenti caratterizzanti il settore del Restauro e Conservazione dei beni culturali.

A tal proposito si esprime una considerazione in merito a l'unica attività riservata agli Architetti dalle disposizioni normative vigenti, quella del Restauro.

Ricordiamo che il Codice dei Beni Culturali all'art. 29 inerente la conservazione, fa una distinzione tra l'attività di manutenzione e quella di restauro. Per cui fermo restando ciò che concerne attività riservata, è sicuramente proponibile la libera attività di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguita in forma autonoma in regime vincolistico e/o storico.

Pianificatore Iunior (sezione B settore B) – competenze

Il DPR 328/01, all'art. 16 comma 5 b) richiama le attività professionali che possono essere svolte dai pianificatori Iunior della sezione B:

Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:

b) per il settore "pianificazione":

- 4) le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione;*
- 5) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio;*
- 6) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;*
- 7) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.*

Le competenze del pianificatore Iunior esulano da quelle proprie dell'architetto per quanto riguarda la parte edilizia.

Nel documento si ripropone la voluta eliminazione del concetto di “concorso”, riproponendo il ruolo di “supporto” del pianificatore.

E' comprensibile invece che l'attività di pianificazione, visto la complessità e a volte la vastità della situazione, comporta un lavoro frutto di più professionisti.

Per concludere tale documento, il Coordinamento Consiglieri Architetti Pianificatori Iunior Ordini A.P.P.C., nel ruolo di rappresentanti degli iscritti degli Ordini Provinciali, al fine di intraprendere con gli Organi Preposti ai quali tale documento viene inviato, qualsiasi iniziativa che consenta di far luce sulla situazione attuale

- A)** continua ad esprimere il proprio totale dissenso alla circolare CNA n° 68 del 02 luglio 2009, considerando il parere come privo di una adeguata e valida motivazione a supporto, e fortemente penalizzante in quanto dà una definizione non condivisibile circa le competenze degli architetti e pianificatori triennali, lesivo degli interessi morali, professionali ed economici della categoria Iunior;
- B)** richiede al Consiglio Nazionale di accettare la presenza dei professionisti triennali, agendo con lo stesso comportamento di quando operano in difesa della restante parte della categoria (iscritti della sezione A), per la quale si sentono di ricoprire il ruolo di tutori della “professione tout court”;
- C)** richiede al Ministero di Giustizia, garante dell'esatta e compiuta osservanza del DPR 328/2001, al Ministero dell'Istruzione e dell'Università, alle Consulte/Federazioni Regionali degli Architetti, nonché agli Ordini Provinciali di attuare interventi ed iniziative che consentano agli architetti Iunior il regolare svolgimento della libera professione.

Speranzosi di avere finalmente attenzione, ascolto e risposte, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il, 09 marzo 2010.

Il Coordinamento Consiglieri Architetti
Pianificatori Iunior Ordini A.P.P.C.